

PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GIVOLETTO E COMUNE DI LA CASSA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN POSIZIONE DI "QUASI COMANDO" EX ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno 2019, il giorno \_\_\_\_ del mese di dicembre, tra i Signori:

GUIFFRE dott.ssa Stefania, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di GIVOLETTO, la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

MORRA Dott. Paolo, nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di LA CASSA, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

PREMESSO

che il Comune di LA CASSA si trova nella urgente necessità di destinare personale al proprio servizio amministrativo-finanziario personale, in considerazione dell'avvenuto pensionamento dell'unica dipendente addetta e nell'intento di assicurare l'adempimento solerte di compiti di istituto e di programmare, in tale servizio, scelte di più ampio respiro;

- che il suddetto ente ha fatto richiesta al comune di GIVOLETTO di poter utilizzare, in posizione di quasi-comando, la dipendente D.ssa Margherita Campo, per 6 ore settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per il periodo decorrente dal 01.01.2020 e sino al 30.06.2020, salvo eventuale proroga, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;

- che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 sopraccitata prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

- che con le deliberazioni citate in preambolo si è approvato il presente protocollo d'intesa per l'assegnazione in posizione di "quasi-comando" a tempo parziale della dipendente del comune di Givoletto, Dott.ssa Margherita Campo, inquadrata nella Cat. C2;

- che in materia si è pronunciata, tra l'altro, la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, che, con deliberazione 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

- che, alla luce della normativa richiamata e del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando a tempo parziale, a dipendenti di altra pubblica amministrazione a tempo pieno e in aggiunta al normale orario d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che il Comune di Givoletto, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di La Cassa, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità della dipendente interessata, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta, rendendosi sin d'ora disponibili ad estendere l'utilizzazione della stessa dipendente di ulteriori 5 ore settimanali in orario di lavoro ( ex

art. 14, c. 1 CCNL 2004), dal momento in cui saranno disponibili ulteriori risorse di personale da destinare all'ufficio di riferimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Tutto ciò premesso, i comuni di GIVOLETTO e LA CASSA, come sopra rappresentati, concordano quanto segue:

Art. 1) Il Comune di Givoletto autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione, in posizione di quasi-comando, al Comune di La Cassa, della dipendente, Dott.ssa Margherita Campo, inquadrata nella Cat. C2, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.

Art. 2) Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando è di otto ore settimanali, da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità delle rispettive aree.

Art 3) Il presente accordo decorre dal 01.01.2020 e sarà valido sino al 30.06.2020. Alla scadenza potrà essere prorogato ove il Comune di La Cassa non abbia individuato altra formula organizzatoria per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi dell'Area Amministrativa/Finanziaria e previa verifica della compatibilità della prosecuzione con la funzionalità del settore di cui la dipendente è responsabile nell'Ente di appartenenza.

Art. 4) Il Comune di La Cassa si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto, alla dipendente incaricata a della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni rese, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato e in base al CCNL vigente, per la categoria di inquadramento, tenuto conto anche che parte delle prestazioni eccedono le 36 ore settimanali.

Art. 5) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di La Cassa e la Dott.ssa Margherita Campo, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.

Art. 6) I rispettivi datori di lavoro avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in tema di orario di

lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie. L'articolazione dell'orario di servizio presso il comune di Givolotto dovrà conciliarsi con le necessità primarie dell'ente di appartenenza senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Pianezza, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione sottesa al presente protocollo.

Art. 7) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego previste dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i.

Il presente protocollo è formato da n. 4 pagine ed è stipulato in modalità elettronica, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

COMUNE DI GIVOLETTO

COMUNE DI LA CASSA